

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-543/09) ⁽¹⁾

(Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/22/CE — Art. 25, n. 2 — Direttiva 2002/58/CE — Art. 12 — Fornitura di elenchi telefonici e di servizi di consultazione — Obbligo imposto ad un'impresa che assegna numeri di telefono di trasmettere ad altre imprese i dati di cui dispone relativi agli abbonati di imprese terze)

(2011/C 194/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

con l'intervento di: GoYellow GmbH, Telix AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 25, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51), nonché dell'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Fornitura di servizi di elenchi — Portata dell'obbligo imposto ad un'impresa che ha assegnato numeri telefonici agli abbonati di trasmettere ad altre imprese tutti i dati rilevanti ai fini della pubblicazione di un elenco generale o della fornitura di un servizio universale di consultazione — Dati relativi agli abbonati di imprese terze

Dispositivo

1) L'art. 25, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga alle imprese che assegnano numeri di telefono agli utenti finali l'obbligo di mettere a disposizione delle imprese la

cui attività consiste nel fornire elenchi telefonici e servizi di consultazione accessibili al pubblico non solo i dati relativi ai propri abbonati, ma anche quelli di cui esse dispongono relativi agli abbonati di imprese terze.

2) L'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche») deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga ad un'impresa che pubblica elenchi telefonici pubblici l'obbligo di trasmettere dati personali di cui essa dispone relativi agli abbonati di altri operatori telefonici ad un'impresa terza, la cui attività consista nel pubblicare un elenco pubblico, cartaceo o elettronico, o nel rendere tali elenchi consultabili attraverso servizi di consultazione, senza che una simile trasmissione sia subordinata ad un nuovo consenso degli abbonati, purché tuttavia, da un lato, questi ultimi siano stati informati, prima dell'iniziale iscrizione dei loro dati in un elenco pubblico, in merito allo scopo di questo nonché del fatto che tali dati potranno essere comunicati ad un altro operatore telefonico e purché, dall'altro, sia garantito che i dati in questione non saranno usati, dopo la loro trasmissione, per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

(Causa C-107/10) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE — Rimborso — Termini — Interessi — Compensazione — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Tutela del legittimo affidamento)

(2011/C 194/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Resistente: Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP